

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

oggi fatta sul cambiamento degli articoli 54, 69 e 71, io oppongo una specie di questione pregiudiziale.

Questo progetto di legge sorge oggi all'ultima ora per cambiare tre articoli di una legge lunga e complicata, che abbiamo molto studiata nel 1870 e 1871.

Io vorrei che questa proposta della Commissione fosse staccata dalla prima parte, e che oggi ci limitassimo ad approvare, con le modificazioni che si credono opportune, il progetto originario del Governo, salvo a prendere in esame le altre proposte della Commissione del bilancio più riposatamente e con separata discussione.

NOBILI, *relatore*. Quando avevo la parola pochi momenti sono, ho dimenticato di fare un'altra osservazione intorno alle obiezioni fatte dall'onorevole Mantellini. Egli proponeva che là dove è detto, « nel tempo prescritto dal regolamento, » si dovesse dire: « prescritto dalla legge. »

Io noterò che la parola « regolamento » è nella legge del 1871, e vi è appunto perchè si volle lasciare al potere esecutivo lo stabilire quei termini col regolamento.

Ora, se si volessero sopprimere quelle parole « dal regolamento, » bisognerebbe cominciare a modificare la legge del 1871 anche in altre parti, fissando, cioè, termini che in essa non furono stabiliti.

Alle osservazioni dell'onorevole Varè risponderò che l'assoluta ragione dell'urgenza di questo progetto di legge sta tutta nell'articolo 1.

L'onorevole ministro delle finanze ha dovuto venire innanzi alla Camera a domandare che la legge fosse votata prima della scadenza del 31 dicembre di quest'anno, poichè altrimenti non avrebbe potuto mantenere i consorzi dove attualmente esistono per ragione dell'articolo 103 della legge.

Ma, come il Ministero giustamente si preoccupava dell'interesse dei contribuenti, ha preso questa stessa occasione per domandare altresì la modificazione dell'articolo 13, modificazione che la Commissione ha creduto di dover accettare. E poichè quei provvedimenti, che mirano ad avvantaggiare l'interesse dei contribuenti col procurare la diminuzione dell'aggio, sarebbero inutili se non fossero presi prima che le operazioni per i futuri accolti delle esattorie si compiano, la Commissione e l'onorevole ministro per le finanze hanno creduto dover accogliere le proposte di altre modificazioni alla legge, che evidentemente avvantaggiavano l'interesse dei contribuenti.

Se l'onorevole Varè avesse avuto un momento di tempo per vedere in che consiste la modificazione all'articolo 54, avrebbe osservato che, mantenendo

l'articolo quasi per intero, si è riempita una lacuna che esisteva nella legge precedente e dalla quale nascevano grandi difficoltà.

Nel caso in cui, per virtù dell'articolo 54, passassero al demanio dello Stato gli immobili investiti degli atti esecutivi, appariva giusto che le spese occorse per questi atti dovessero essere rimborsate all'esattore; ma, non essendo ciò detto nella legge, ne nascevano attriti e difficoltà fra l'amministrazione e gli esattori. E poichè si dovevano fra poco ripetere gli avvisi d'asta per i nuovi accolti delle esattorie, appariva manifesta l'utilità di rimuovere anche questo fomite di diffidenze e di timori, che potrebbe fare aumentare la misura dell'aggio.

Le modificazioni proposte agli altri due articoli sono pure di lieve momento, e quando alla Camera piaccia di entrare nella discussione di quelle proposte, sarà facile il dimostrare quanto e come, nell'interesse dei contribuenti, quelle modificazioni meritino di essere approvate.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha trasmesso alla Presidenza quest'ordine del giorno:

« La Camera, limita la discussione sul progetto del Ministero, modificato dalla Commissione, e rimanda ad altra discussione l'esame delle proposte fatte *ex novo* dalla Commissione del bilancio per riforma degli articoli 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871. »

Lo mando alla Commissione per dare il suo avviso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Quanto alla parola *regolamento* è questione d'orecchio, di gusto, io mi limiterei a dire *termine prescritto*.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma se c'è nella legge.

MANTELLINI. Sta male anche dov'è; si tratta di correggere l'articolo 13, ed io mi permetto di suggerire questa correzione, del resto innocua, molto innocua.

Quanto all'urgenza, andiamo un po' piano, perchè la legge che oggi cade in discussione va in applicazione col primo di gennaio prossimo per quello che interessa gli avvisi d'asta e le loro pubblicazioni, e per le prescrizioni che si riferiscono ai provvedimenti da prendere dal prefetto in loco dei comuni.

Colla legge vecchia, nella parte sostantiva verso i contribuenti, noi andiamo innanzi fino a tutto il 1877, il nuovo quinquennio comincia col primo di gennaio del 1878, ond'è che le disposizioni le quali si riferiscono agli articoli 54, 69 e 71 non potrebbero entrare in vigore col primo di gennaio del 1877 senza contravvenire alla stipulazione dei contratti di esattorie che abbiamo in corso. Intendia-